

(N. 2067)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PRANDINI, FONTANA e BUTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1986

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — L'emendamento di modifica, tra l'altro non approvato dalla Commissione affari costituzionali, che si trasferisce nell'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte che sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, ha gravemente danneggiato quanti hanno usufruito della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quindi si sono collocati in quiescenza nella ragionevole prospettiva di poter continuare, comunque, la loro vita lavorativa, anche usufruendo della possibilità di ottenere altri impieghi o incarichi sia dello Stato sia di altri enti pubblici o società a partecipazione statale o che fruiscono del contributo ordinario

dello Stato o, comunque, sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Tale emendamento ha originato tutta una serie di giudizi avanti alla magistratura amministrativa ed a quella ordinaria, proposti nei confronti di coloro che hanno usufruito della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed hanno accettato impieghi o incarichi di cui sono stati privati, con grave, ingiusto e talora irreparabile danno.

Occorre, quindi, stanti i fatti suddetti, porre rimedio alla situazione determinatasi e abrogare le norme in parola in quanto esse, recando evidenti sperequazioni tra i cittadini, hanno gravemente turbato il disegno legislativo del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, sono abrogati.